

Risposta n. 370

OGGETTO: *Imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso la piattaforma “Consip-Mef acquistinretepa” - DPR 26 ottobre 1972, n. 642 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.*

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'ente interpellante riferisce di ricevere finanziamenti sia per la realizzazione di progetti volti al reinserimento dei detenuti che per l'edilizia penitenziaria per il miglioramento delle condizioni di vita all'interno degli istituti di pena.

Per tali motivazioni sottoscrive digitalmente documenti telematici relativi a contratti di valore inferiore a 40.000,00 euro, stipulati tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione – piattaforma CONSIP spa – MEF “Acquistinretepa.it”.

Relativamente a detti contratti, l'interpellante chiede di conoscere determinazioni della scrivente riguardo l'applicazione dell'imposta di bollo.

In particolare, la richiesta dell'istante riguarda la facoltà, in capo alle stazioni appaltanti, di prevedere il pagamento dell'imposta in questione, nella misura di 16 euro nel solo caso d'uso.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In merito al quesito posto, non è stata fornita alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si osserva che l'imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. il quale, all'articolo 1, dispone che *“Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa”*.

L'articolo 2, al comma 1 stabilisce che *“L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda”*. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che *“Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione”*.

Con riferimento agli atti indicati in tariffa, si osserva che l'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine per le *“Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”*, mentre l'articolo 24 della stessa tariffa dispone l'applicazione dell'imposta di bollo per gli *“Atti e documenti di cui all'articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'articolo 1341 del codice civile...”*.

La nota a margine a detto articolo 24 precisa, tuttavia, che *“L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta...”*.

Detta nota va intesa nel senso che non è sufficiente che un atto o documento sia redatto sotto forma di corrispondenza, per essere sottoposto al pagamento dell'imposta bollo solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 24 della tariffa, poiché, qualora ci si trovi in presenza di atti, quali quelli individuati dalla nota a margine dell'articolo in commento, l'imposta in argomento è dovuta sin dall'origine.

A tale proposito si rammenta che l'articolo 1350 del codice civile, al punto

13, relativamente agli atti che devono farsi per iscritto, dispone, tra gli altri, che *“Devono farsi per atto pubblico [c.c. 2699] o per scrittura privata [c.c. 2702], sotto pena di nullità (...) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”*.

In tale senso, occorre esaminare se i contratti di appalto oggetto del quesito in esame debbano essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta.

Al riguardo, il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il *“Codice dei contratti pubblici”*, disciplina i contatti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori, opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Per quanto di interesse, l’articolo 3, lettera ii) individua gli *“appalti pubblici”* come *“... i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”*.

La lettera mm) dell’articolo sopra citato definisce, invece, cosa deve intendersi per *“scritto o per iscritto”*, vale a dire *“un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici”*.

Sul punto, può assumere utile rilievo la Sentenza Cass. Civile numero 12540 del 17 giugno 2016 secondo cui *“... in caso di contratti per i quali sia prevista per legge la necessaria stipulazione in forma scritta, il requisito di forma è certamente soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta e accettazione scritte, sia, a fortiori, laddove il consenso sia espresso in tale forma da entrambe le parti in relazione ad un unico documento di comune elaborazione, a nulla rilevando che la sottoscrizione dell’unico documento contrattuale sia eventualmente avvenuta in tempi e luoghi diversi, purché non risulti espressamente revocato il consenso prestato dal precedente sottoscrittore prima della sottoscrizione dell’altro; i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ‘ad substantiam’ e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell’ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall’articolo 17*

del R.D. n. 2240 del 1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposte e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e ciò mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi”.

Premesso quanto sopra, l’articolo 32, comma 14 stabilisce che *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.*

L’articolo 53 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione Consip S.p.A., versione 7.0, dispone che *“Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il ‘Documento di Stipula’ assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all’invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, ogni soggetto aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del contratto, tra quelle previste e disciplinate dall’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti e provvedere contestualmente ad integrare l’apposita sezione del sistema denominata ‘Dati e Documenti di Stipula’”.*

Inoltre, il medesimo articolo prevede, al comma 3, che *“Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalla norma applicabili*

al procedimento posto in essere ed al relativo Contratto stipulato”.

Considerato che l'istante afferma di stipulare contratti di importo non superiore a 40.000 euro, nell'ambito del sistema del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione-piattaforma CONSIP spa – MEF “Acquistinretepa.it”, si ritiene che detti contratti siano stipulati con la forma della scrittura privata.

Al riguardo si richiama la risoluzione. 96/E del 16 dicembre 2013 in cui si afferma che il “...documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall'amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale (...). Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata”.

Per le suesposte considerazioni, conformemente a quanto affermato nella citata Risoluzione n. 96 del 13 dicembre 2013, si ritiene che i contratti stipulati dalla YYY secondo le varie modalità procedurali, sono soggetti al tributo fin dall'origine in forza dell'articolo 2 della tariffa che prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)